

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CERINI DIANA

Nella seduta del 26/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta ad esame del Collegio concerne la mancata restituzione, in favore della parte ricorrente, di importi versati per commissioni, oneri e spese accessorie nonché del premio assicurativo non maturati ovvero goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione.

Afferma, infatti, la parte ricorrente di avere stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione in data 06/09/2010, avente durata 120 mesi.

Il contratto era stato anticipatamente estinto sulla base dei conteggi fatti dall'intermediario; la parte ricorrente, tuttavia, con reclamo del 02/02/2015 aveva chiesto il rimborso delle somme anticipatamente pagate e non fruite, delle quali non era stata prevista la restituzione, per un totale di € 2.925,10. A fronte del diniego dell'intermediario rispetto a tale domanda, la parte ricorrente, tenuto conto della intervenuta restituzione del premio ad opera della compagnia assicuratrice, ha presentato ricorso all'Arbitro per ottenere il residuo, reiterando dunque la domanda di restituzione della complessiva somma di euro 2.925,10, oltre al versamento degli interessi legali dalla data dell'indebito al saldo ed oltre alla refusione delle spese legali per € 300,00.

L'intermediario contro il quale è presentato ricorso non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Come emerge dalla ricostruzioni in atti, la controversia attiene alle sorti delle somme già versate dalla parte ricorrente in sede di stipula di contratto di finanziamento, estinto anzitempo.

In merito il Collegio, stante altresì la mancata presentazione delle proprie controdeduzioni da parte dell'intermediario, non ha motivi di discostarsi dal proprio orientamento e costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ovvero della pensione per la quota parte non maturata, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato, del resto, che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 2.925,10; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente dal momento del reclamo al saldo; rilevato che la domanda di refusione delle spese legali non ha, nel caso in esame, fondamento e che analogamente la richiesta di eventuale distrazione delle medesime spese non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF, ebbene tanto premesso

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.925,10, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA